

Transazione tra l'onoranda Vicinia delle Montagne e diverse famiglie vicinie originarie d'essa Vicinia abitanti in Preore - 1734

(Archivio Lia Ballardini - copia).

Nel nome di Dio, l'anno del Signore 1734, indizione 12 in giorno di domenica li 19 del mese di dicembre nella camera nuova delli Manfredini in Preore e presenti li D.D. Gio e Domenico fratelli quondam Nicolò Manfredini testimoni noti e pregati.

Vertendo litte, e controversia tra Francesco quondam Giacomo Simoni, Pietro Bartolomio e Gio. figli q. Pietro Bertolini detto Pedrot, Giuliano, e Bartolomio Cresenzi, Gio. q. Giacomo e Gio. q. Giuseppe Simoni, Francesco Mondino, tutti Vicini della Vicinia delle Montagne abitanti in Preore da una, e la detta Vicinia delle Montagne, mediante il D. Sebastiano q. Gio. Simoni Console ed il D. Pietro q. Agostino Simoni, questi sindacati della sudetta regola, e Bartolomeo Marineli vicino della sudetta Vicinia, a nome, e di ordine della Regola della sudetta Vicinia dall'altra, per causa, ed occasione che li attori Vicini delle Montagne abitanti in Preore pretendevano dalla Vicinia li scomparti delli afitti di Spinale, siccome quelli della Vicinia del Monte di Manez, quali venivano dalla Vicinia denegati non doversegli, per le ragioni adotte in miei atti, e come meglio dalle ragioni d'una e l'altra parte appare nelli medesimi miei atti principati l'11 agosto anno corrente a quali ecc. ed essendo sotto li 10 novembre dell'anno andante sospesa, sotto speranza di amicabile composizione la presente controversia vicendevolmente come parimente in miei atti, ed anco fatto compromesso dopo in atti Festi come asserirono nella persona del Molto Nobile sig. Carlo Malacarne di Favrio, ciò non ostante il giorno d'oggi per terminare e definire qualunque differenza, ad iscanso anche di ulteriori spese ed ad onore e gloria di Dio ecc. si composero ed aggiustarono senza altro arbitro tra di loro, cioè Francesco q. Giacomo Simoni, Pietro, e Bortolo figli q. Pietro Bertolini, Gio. q. Giacomo Simoni, e Francesco Mondino da una a nome proprio, ed a nome anco delli altri consorti, per li quali promiseron de rato et ratihabitione in propriis facendo fatto, a causa propria da una, e li sudetti comparenti Simoni, e Marinelli dall'altra a nome della sua Vicinia facendo questi a nome proprio, e della medesima per la quale promiseron de rato et ratibitione in propriis, facendo parimenti caso, e fatto proprio nel modo seguente.

Primo - Che sia sopita ogni litte, e differenza, che tra dette parti veniva, o potesse venire per la causa e cause soprascritte, e con questo sia pace, fine e buona e perpetua unione, e fratellanza tra le parti, aricordandosi che finalmente sono convicini, e perciò fratelli, e tra di loro deve essere buona, e perfetta armonia e fratellanza.

Secondo - Che in avvenire li antedetti Vicini debbano contribuire alli sudetti tutte le carità solite a distribuirsi dalla Vicinia nel modo, e maniera che hanno praticato, ed usato anticamente e per il passato, cioè Agnello Pasquale, pane ed aglio, e se vi fosseron altre carità sicome la Giustina per fogo annualmente, ed all'incontro li sudetti abitanti in Preore siano obligati contribuire annualmente li due stari biava, come all'Istrumento di Poste delli Vicini, e non dando annualmente la biava, li vicini non siano tenuti dare la Giustina in libertà delli Preori.

Terzo - Che se a caso la Vicinia si risolvesse partire per fogo o pagare al Comune in ragione di fogo de beni Vicinali qualche cosa, debba pagare il medesimo, ed a proporzione anche per li foghi soprannominati, o di loro discendenti ecc. Questo però farsi o nò sia in libertà della Vicinia sudetta.

Quarto - Che le scompartite solite di Spinale, e Manez venghino tirate dalla Vicinia senza alcuna opposizione, siccome anche le scompartite dei Fitti del sudetto monte di Spinale come è stato praticato per il tempo passato, e secondo l'antica consuetudine, mentre però anche li sudetti vicini lascino nelli beni Vicinali le scompartite sudette, salvo in caso fosse diviso qualche cosa oltre le soprascritte, che in tal caso quello diviso sia dato anche alli sudetti vicini abitanti in Preore in proporzione di fuogo e ciò s'intenda non solo per quelle in avvenire, ma anche per le passate, e non tirate, né perciò delli anni passati possino né li Vicini, né li abitanti in Preore pretendere né Legatti, né Giustina, né la solita soprannominata biava.

Quinto - Che andando in processione, e pagando la Vicinia qualche cosa alli intervenienti alle sudette processioni, e ritrovandosi in quelle qualcheduno de Vicini abitanti in Preore, debbino anche alli medesimi contribuire quel tanto che contribuirà alli suoi assistenti alle dette Processioni.

Sesto - Che ne fosse stato impetrato dalla Vicinia qualche Capitolo o Capitoli pregiudiziali alli medesimi, questo o questi siano di niun valore in riguardo però alli sudetti Vicini.

Settimo - Che in riguardo alla Consolaria, o Saltaro, o altre brighe finché abitano fuori della Vicinia, non possano esser obligati li sudetti né a farle, né a condanne.

Ottavo - In riguardo alle spese giudiziali delle quattro parti, tre siano pagate dalla Vicinia, e l'altra dalla parte dei vicini abitanti in Preore. Quelle però della presente composizione mettà per parte.

Qual composizione a tutte le cose in questa composizione espresse emologarono e placitarono in forma. Renonziando all'eccezione di composizione così non fatta, siccome ad ogni aiuto, e rimedio delle Leggi ecc.

Promettendo ecc.; Obligando vicendevolmente una parte, e l'altra tanto li beni della Vicinia rispettivi siccome li propri in elezione della parte attendente, e così ecc. Dandomi ecc. pregandomi ecc.

D. Floriani scrissi e publicai

Ioanes Antonius Florianus Floriani publicus Imperiale auctoritate notarius Vici praesens antescriptum exemplum descripsit e vivo suo originali esistenti in Protocollo quandam Dominus Laurentius Floriani mei genitoris cum quo facto oportuno vidiminio in omnibus concordare invenit in quorum fidem tanquam relevator eiusdem scripturarum se subscripsit et apposuit ecc.